

DIRETTIVA 98/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 1998
che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, successivamente all'adozione della direttiva 95/2/CE ⁽⁵⁾, vi sono state innovazioni tecniche nel settore degli additivi alimentari;

considerando che la direttiva 95/2/CE dovrebbe essere modificata per tener conto di tali innovazioni;

considerando che prima dell'adozione di misure tali da incidere sulla salute dei consumatori è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che la direttiva 95/38/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili, e che fissa un primo elenco di quantità massime ⁽⁷⁾, prevede disposizioni specifiche per quanto riguarda il tiabendazolo; che la voce tiabendazolo dovrebbe ora essere soppressa,

⁽¹⁾ GU C 76 dell'11. 3. 1997, pag. 34 e GU C 77 del 12. 3. 1998, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 75 del 10. 3. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 1), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1998 (GU C 292 del 21. 9. 1998). Decisione del Consiglio del 28 settembre 1998.

⁽⁴⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 96/85/CE (GU L 86 del 28. 3. 1997, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V.»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio "quanto basta"»;

4) all'articolo 2, il quinto trattino della lettera a) del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«— latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata.»;

5) all'articolo 2, l'undicesimo trattino del paragrafo 3 della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«— pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 89/398/CEE.»;

6) le tabelle degli allegati sono modificate secondo le disposizioni contenute nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative al fine di:

- autorizzare gli scambi dei prodotti conformi alla presente direttiva, al più tardi entro il 4 maggio 2000;
- vietare gli scambi di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 4 novembre 2000. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

C. EINEM

ALLEGATO

1. All'allegato I sono aggiunti i seguenti additivi:

«E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente
E 920	L-Cisteina (*)
E 1103	Invertasi
E 1451	Amido acetilato ossidato

(*) Può essere usata solo come agente di trattamento delle farine.»

2. All'allegato II:

a) l'elenco degli additivi e i livelli massimi per «Confetture, gelatine, marmellate citate nella direttiva 79/693/CEE ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico» è completato come segue:

	«E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta»
--	---	---------------

b) la tabella riguardante «Panna sterilizzata, pastorizzata e UHT, panna a basso contenuto calorico e panna pastorizzata a basso contenuto in grasso» è sostituita dal testo seguente:

«Panna pastorizzata intera	E 401 Alginato di sodio E 402 Alginato di potassio E 407 Carragenina E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta»
----------------------------	---	---------------

c) la definizione di «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati» è modificata come segue:

«Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate»;

d) la tabella riguardante «Oli e grassi di origine animale e vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva)»:

«Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva), specifici per cuocere e/o friggere o destinati alla preparazione di condimenti per le carni	E 270 Acido lattico	quanto basta
	E 300 Acido ascorbico	
	E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi	
	E 306 Estratto ricco in tocoferolo	
	E 307 Alfa-tocoferolo	
	E 308 Gamma-tocoferolo	
	E 309 Delta-tocoferolo	
	E 322 Lecitine	30 g/l
	E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi	10 g/l
	E 472 c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta»
	E 330 Acido citrico	
	E 331 Citrati di sodio	
	E 332 Citrati di potassio	
	E 333 Citrati di calcio	

- e) l'elenco degli additivi e il livello massimo per «Mozzarella e formaggio ottenuti dal siero di latte» è completato come segue:

	•E 260 Acido acetico	quanto basta»
--	----------------------	---------------

- f) l'elenco degli additivi e il livello massimo per gli «Ortofrutticoli conservati in recipienti» è completato come segue:

	•E 296 Acido malico	quanto basta»
--	---------------------	---------------

- g) l'elenco degli additivi e il livello massimo per «Gehakt» è completato come segue:

	•E 300 Acido ascorbico E 301 Ascorbato di sodio E 302 Ascorbato di calcio	quanto basta»
--	---	---------------

- h) alla fine dell'allegato è aggiunta la seguente tabella:

«Succhi e nettari di frutto della passione e di ananasso	E 440 Pectine	3 g/l
Formaggio stagionato a fette e grattugiato	E 170 Carbonati di calcio E 504 Carbonati di magnesio E 509 Cloruro di calcio E 575 Gluconodeltalatone E 460 Cellulosa	quanto basta
Burro di panna acida	E 500 Carbonati di sodio	quanto basta»

3. All'allegato III, parte A:

- a) I livelli massimi riguardanti «olive e preparazioni a base di olive», «salse emulsionate con contenuto in grassi pari o superiore al 60 %», «salse emulsionate con contenuto in grassi inferiore al 60 %», sono sostituiti dai livelli massimi seguenti:

«Olive e preparati a base di olive	1 000	500		1 000		
Salse emulsionate con contenuto in grassi pari o superiore al 60 %	1 000	500		1 000		
Salse emulsionate con contenuto in grassi inferiore al 60 %	2 000	1 000		2 000»		

- b) alla fine di questa parte è aggiunta la seguente tabella:

«Prodotti alimentari	Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato)					
	Sa	Ba	PHB	Sa + Ba	Sa + PHB	Sa + Ba + PHB
... Mehu e Makeutettu ... Mehu	500	200				
Surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine	2 000					
Dulce de membrillo		1 000				

Prodotti alimentari	Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato)					
	Sa	Ba	PHB	Sa + Ba	Sa + PHB	Sa + Ba + PHB
Marmelada				1 500		
Ostkaka	2 000					
<i>Pasha</i>	1 000					
Semmelknödelteig	2 000					
Formaggio e prodotti analoghi (unicamente trattamento superficiale)	quanto basta					
Barbabietole rosse cotte		2 000				
Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua superiore a 0,6	quanto basta					

4. All'allegato III, parte B:

a) la presentazione dei prodotti alimentari e livelli massimi seguenti:

«Crostacei e cefalopodi:	
— freschi, congelati e surgelati	150 (l)
— Crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:	
— fino a 80 unità	150 (l)
— tra 80 e 120 unità	200 (l)
— più di 120 unità	300 (l)
— cotti	50 (l)

(l) Nelle parti commestibili.»

via letta come segue:

«Crostacei e cefalopodi:	
— freschi, congelati e surgelati	150 (*)
— crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:	
— fino a 80 unità	150 (*)
— tra 80 e 120 unità	200 (*)
— più di 120 unità	300 (*)
— cotti	50 (*)

(*) Nelle parti commestibili.»

b) il livello massimo per la voce «Zuccheri ai sensi della direttiva 73/437/CEE tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no» è sostituita dal livello massimo seguente:

«Zuccheri ai sensi della direttiva 73/437/CEE tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no	10»
--	-----

c) i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine vegetali	200»
--	------

sono sostituiti dai seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine	200»
---	------

d) alla fine di questa parte sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«Frutta a guscio marinata	50
Granturco dolce confezionato sotto vuoto	100
Bevande alcoliche contenenti pere intere	50»

5. All'allegato III, parte C:

a) alla tabella relativa all'additivo E 234 è aggiunto il seguente prodotto alimentare e livello massimo:

«E 234	Nisina (*)	Mascarpone	10 mg/kg»
--------	------------	------------	-----------

b) agli additivi E 251 ed E 252 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«E 251	Nitrato di sodio	Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras	50 (*)
E 252	Nitrato di potassio		

(*) Espresso come Na NO₃»

c) agli additivi E 280, E 281, E 282 ed E 283 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«E 280	Acido propionico	Pølsebrød, boller e dansk flutes preconfezionati	2 000 mg/kg, espressi come acido propionico
E 281	Propionato di sodio		
E 282	Propionato di calcio		
E 283	Propionato di potassio		
		Formaggi e prodotti analoghi a formaggi (solo trattamento superficiale)	quanto basta »

d) è soppressa la seguente tabella:

«E 233	Tiabendazolo	Trattamento superficiale di: — agrumi — banane	6 mg/kg 3 mg/kg»
--------	--------------	--	---------------------

6. Nella tabella di cui all'allegato III, parti B e D, la definizione «patate granulate disidratate» nella colonna dei prodotti alimentari è sostituita dalla definizione «patate disidratate».

7. Nell'allegato IV:

a) la definizione «tè solubile in polvere» nella tabella relativa all'additivo E 297 (acido fumarico) e il livello massimo di 1 g/l sono sostituiti dalla definizione «prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d'erbe con livello massimo di 1 g/kg»;

b) la tabella relativa agli additivi da E 338 a E 452 è sostituita dalla seguente tabella:

	«Nelle applicazioni che seguono, il livello massimo indicato (espresso come P ₂ O ₅) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionato singolarmente o in combinazione:		
E 338	Acido fosforico	Bevande aromatizzate analcoliche	700 mg/l
		Latte sterilizzato e UHT	1 g/l
		Frutti canditi	800 mg/kg
		Preparati a base di frutta	800 mg/kg
E 339	Fosfati di sodio	Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28 % di materia secca	1 g/kg
	i) Fosfato monosodico	Latte parzialmente disidratato contenente più del 28 % di materia secca	1,5 g/kg
	ii) Fosfato disodico	Latte disidratato e latte scremato disidratato	2,5 g/kg
	iii) Fosfato trisodico	Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT	5 g/kg
		Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale	5 g/kg
		Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)	2 g/kg
E 340	Fosfati di potassio	Formaggio fuso e prodotti analoghi	20 g/kg
	i) Fosfato monopotassico	Prodotti a base di carne	5 g/kg
	ii) Fosfato dipotassico	Bevande per sportivi e acque da tavola preparate	0,5 g/l
	iii) Fosfato di tripotassio	Integratori alimentari	quanto basta
		Sale e suoi succedanei	10 g/kg
		Bevande a base di proteine vegetali	20 g/l
E 341	Fosfati di calcio	Preparati per la macchiatura di bevande	30 g/kg
	i) Fosfato monocalcico	Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici	50 g/kg
	ii) Fosfato dicalcico	Gelati	1 g/kg
	iii) Fosfato tricalcico	Dessert	3 g/kg
		Miscele essiccate in polvere per dessert	7 g/kg
E 343	Fosfati di magnesio	Prodotti da forno fini	20 g/kg
	i) Fosfato di magnesio	Farina	2,5 g/kg
	ii) Fosfato di dimagnesio	Farina in miscela con lievito	20 g/kg
		Soda bread	20 g/kg
		Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)	10 g/kg
E 450	Difosfati	Salse	5 g/kg
	i) Difosfato disodico	Zuppe e brodi	3 g/kg
	ii) Difosfato trisodico	Tè solubile e infusioni d'erbe solubili	2 g/kg
	iii) Difosfato tetrasodico	Sidro e sidro di pere	2 g/l
	v) Difosfato tetrapotassico	Gomma da masticare	quanto basta
		Prodotti alimentari essiccati in polvere	10 g/kg
	vi) Difosfato di dicalcio	Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati	2 g/l

E 451	vii) Diidrogeno difosfato di calcio	Bevande alcoliche, esclusi vino e birra	1 g/l	
	Trifosfati	Cereali da colazione	5 g/kg	
		Spuntini	5 g/kg	
		Surimi	1 g/kg	
		Pasta di pesci e crostacei	5 g/kg	
i) Trifosfato pentasodico	Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)	3 g/kg		
E 452	ii) Trifostato pentapotassico	Preparati speciali per particolari usi nutrizionali	5 g/kg	
	Polifosfati	Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali	4 g/kg	
		Prodotti della confetteria a base di zucchero	5 g/kg	
		i) Polifostato di sodio	Zucchero a velo	10 g/kg
		ii) Polifosfato di potassio	Noodles	2 g/kg
		iii) Polifosfato di sodio e calcio	Pastelle	12 g/kg
		iv) Polifosfati di calcio	Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato	5 g/kg
		Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati	5 g/kg	
		Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essiccati) e patate prefritte congelate e surgelate	5 g/kg	
		Grassi da spalmare, escluso il burro	5 g/kg	
	Burro di panna acida	2 g/kg		
	Prodotti a base di crostacei in scatola	1 g/kg		
	Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno	30 g/kg		
	Bevande a base di caffè per distributori automatici	2 g/l*		

c) è aggiunto il seguente additivo:

«E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	Integratori alimentari solidi	30 g/kg»
--------	--	-------------------------------	----------

d) la definizione «Minarina» relativa all'additivo E 385 è modificata come segue:

		«Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 (*) con un tenore di grassi pari o inferiore al 41 %	100 mg/kg
--	--	--	-----------

(*) GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.»

e) all'additivo E 405 sono aggiunti il prodotto alimentare e il livello massimo seguenti:

«E 405	Alginato di 1,2-propandiolo	Sidro, escluso cidre bouché	100 mg/l»
--------	-----------------------------	-----------------------------	-----------

- f) la definizione contenuta nella terza colonna della dodicesima sezione relativa all'additivo E 442 è modificata come segue:

«Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella direttiva 73/241/CEE, incluse le farciture»

«Confetterie a base di tali prodotti»;

- g) all'additivo E 445 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	Trattamento superficiale degli agrumi	50 mg/kg»
--------	---	---------------------------------------	-----------

- h) agli additivi E 473 ed E 474 sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	Prodotti analoghi alla panna	5 g/kg
E 474	Sucrogliceridi	Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in grasso	5 g/kg»

- i) la definizione «Creme da spalmare e condimenti con contenuto di grassi ridotto o molto ridotto» relativa all'additivo E 476 è modificata come segue:

«E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41 %	4 g/kg
		Prodotti da spalmare analoghi con un tenore di grassi inferiore al 10 %	4 g/kg
		Condimenti	4 g/kg»

- j) sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi relativi agli additivi da E 551 a E 559:

		«Insaporitori	30 g/kg
		Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale) (*)	quanto basta
		Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno	30 g/kg

(*) La definizione «Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)» sostituisce «Prodotti della confetteria colati gelatinosi (solo trattamento esterno)» nella direttiva 95/2/CE.»

- k) la definizione «formaggio duro a fette e formaggio fuso a fette» relativa agli additivi E 551-E 559 è modificata come segue:

		«Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o grattugiato Prodotti analoghi al formaggio, a fette o grattugiati e prodotti analoghi al formaggio fuso	10 g/kg»
--	--	---	----------

- l) all'additivo E 900 sono aggiunti il prodotto alimentare e il livello massimo seguenti:

«E 900	Dimetilpolisilossano	Sidro, escluso cidre bouché	10 mg/kg»
--------	----------------------	-----------------------------	-----------

m) agli additivi E 901, E 902, E 903 e E 904 sono aggiunti i prodotti alimentari e livelli massimi seguenti:

«E 901	Cera d'api, bianca e gialla	Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale)	quanto basta»
E 902	Cera di candelina		
E 903	Cera di carnauba		
E 904	Gommalacca		

n) agli additivi E 912 e E 914 sono aggiunti i prodotti alimentari e livelli massimi seguenti:

«E 912	Esteri dell'acido montanico	Meloni, manghi, papaie, avocado e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)	quanto basta»
E 914	Cera polietilenica ossidata		

o) all'additivo E 957 sono aggiunti i prodotti alimentari e livelli massimi seguenti:

«E 957	Taumatina	Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua	0,5 mg/l
		Dessert — a base di latte o no	5 mg/kg (soltanto come esaltatore della sapidità)»

p) la definizione «margarina, minarina» relativa all'additivo E 959 è modificata come segue:

«E 959	Neoesperidina DC	Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94	5 mg/kg»
--------	------------------	--	----------

q) all'additivo E 999 sono aggiunti il prodotto alimentare e il livello massimo seguenti:

«E 999	Estratto di quillaia	Sidro, escluso il cidre bouché	200 mg/l calcolato come estratto anidro»
--------	----------------------	--------------------------------	---

r) è aggiunta la tabella seguente:

«E 905	Cera microcristallina	Trattamento superficiale di: — prodotti della confetteria (escluso cioccolato) — gomma da masticare — meloni, papaie, manghi e avocado	quanto basta
E 1518	Triacetato di glicerile (triacetina)	Gomma da masticare	quanto basta»

s) è aggiunta la tabella seguente:

«E 459	Beta-ciclodestrine	Prodotti alimentari in pastiglie e confetti	quanto basta
E 425	Konjak (*) i) gomma di Konjak ii) glucomannano di Konjak	Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3)	10 g/kg singolarmente o in combinazione

(*) Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.»

8. All'allegato V, è aggiunta la tabella seguente:

«E 322	Lecitina	agenti di rivestimento per frutta
E 432-436	Polisorbati	
E 470 a	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi	
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi	
E 491-495	Sorbitani	
E 570	Acidi grassi	
E 900	Dimetilpolisilossano	
	Polietilenglicol 6000	edulcoranti
E 425	Konjak i) gomma di Konjak ii) glucomannano di Konjak	
E 459	Beta-ciclodestrina	1 g/kg
E 1451	Amido acetilato ossidato	
E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	edulcoranti
E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimicamente»	

9. All'allegato VI:

a) il primo paragrafo della nota introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 (gomma d'acacia, gomma arabica) e E 551 (diossido di silicio) risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/kg di E 414 e non più di 10 g/kg di E 551, nonché della sostanza E 421 (mannitolo) utilizzata come supporto della vitamina B 12 (non meno di una parte di vitamina B 12 per 1 000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/kg.

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 (ascorbato di sodio), utilizzato a livello QB negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l.»;

b) all'allegato VI, parte 1, la nota 2 è sostituita dal testo seguente:

«2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.»;

c) alla parte 1 è aggiunta la tabella seguente:

*E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P ₂ O ₅
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE
E 412	Gomma di guar	1 g/l Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE
E 472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l venduto in polvere, 9 g/l venduto in forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o aminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o aminoacidi idrolizzati*

d) alla parte 2, la nota 2 è sostituita dal testo seguente:

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c e E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.;

e) alla parte 2 è aggiunta la tabella seguente:

*E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P ₂ O ₅
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione e in conformità dei limiti fissati all'allegato I della direttiva 91/321/CEE
E 472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l venduto in polvere, 9 g/l, venduto in forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o aminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV della direttiva 91/321/CEE e modificati dalla direttiva 96/4/CE
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o aminoacidi idrolizzati*

f) alla parte 3, è aggiunta la tabella seguente:

«E 333	Citrati di calcio (*)	Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero	quanto basta
E 341	Fosfato tricalcico (*)	Dessert a base di frutta	1 g/kg come P ₂ O ₅
E 1451	Amido acetilato ossidato	Alimenti per lo svezzamento	50 g/kg

(*) Non si applica la nota nella parte 4.»

g) alla parte 4 è aggiunta la tabella seguente:

«N. E	Denominazione	Livello massimo	Condizioni speciali
E 401	Alginato di sodio	1 g/l	A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica
E 405	Alginato di 1,2 propandiolo	200 mg/l	A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo
E 410	Farina di semi di carrube	10 g/l	A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il reflusso gastroesofageo
E 412	Gomma di guar	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV della direttiva 91/321/CEE, modificata dalla direttiva 96/4/CE
E 415	Gomma di Xanthan	1,2 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo
E 440	Pectine	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali
E 466	Carbossimetilcellulosa	10 g/l o kg	A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 g/l	A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 g/l	Alimenti per lattanti e di proseguimento»